

PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

N. 48 del 28/08/2014	Oggetto: Disposizioni per la conservazione delle specie faunistiche di interesse comunitario nell'area del Monte Bove.
---------------------------------------	--

IL PRESIDENTE

VISTO il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale che si condivide;

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare DEC/MIN/206 dell'11.7.2013;

VISTI

- il D.M. del 03/02/1990;
- la legge 394/1991 e s.m.i.;
- lo Statuto del Parco e in particolare l'art. 35;
- il D.lgs n. 165/2001;
- la direttiva "habitat" 92/43/CEE;
- il DPR n. 357/1997 e s.m.i.;
- D.M. del 17/10/2007;

VISTE le "Prime Misure di conservazione dei siti Natura 2000 e delle aree di particolare interesse paesistico-ambientale e turistico-ricreativo", approvate con DCS n. 35 del 28/06/2007 e s.m.i.,

VISTO il D.D. n. 542 del 21/12/2009;

VISTO il verbale della riunione del 13/02/1014 (prot. n. 861/2014);

VISTO il verbale dell'incontro pubblico del dell'08/07/1014 (prot. n. 4725/2014);

VISTO il proprio decreto n. 47 del 07/08/2014;

VISTI l'accordo quadro di collaborazione sottoscritto l'11/03/2000 con il Club Alpino Italiano (CAI) (Rep. n. 226) e la convezione con il Collegio Regionale delle Guide Alpine delle Marche, approvata con DD n. 351/2014 e stipulata lo stesso giorno (Rep. n. 36 e prot. n. 4770/2014);

VISTO il Verbale (prot. n. 4894/2014) del V Incontro del Comitato Permanente di Coordinamento del Progetto Life CORNATA tenutosi il 24/02/2014;

RITENUTO necessario delegare il Direttore del Parco ad emanare a livello sperimentare disposizioni in merito alle attività e discipline alpinistiche nell'Area del M. Bove - e relative modalità di svolgimento;

RAVVISATA la necessità di approvare immediatamente il presente atto in considerazione degli intenti del Parco in merito alla regolamentazione delle attività alpinistiche sul M. Bove per il 2014;



DECRETA


1. Di delegare il Direttore del Parco ad emanare a livello sperimentare disposizioni in merito alle attività e discipline alpinistiche nell'Area del M. Bove - e relative modalità di svolgimento - consentendo, anche in deroga al D.D. n. 542 del 21/12/2009, lo svolgimento di attività alpinistiche nelle aree A e B di cui allo stesso D.D. n. 542/2009 nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. lo svolgimento delle attività alpinistiche può essere effettuato esclusivamente dal 16 luglio al 31 ottobre nell'area A (Croce del M. Bove) e dal 16 luglio al 30 aprile nell'area B (M. Bove Nord), fatto salvo il successivo punto;
 - b. nell'area circostante la via 10B (variante della via diretta Nord Gigliotti-Marchini) le attività alpinistiche non sono comunque consentite durante l'intero anno;
 - c. nelle fasi di avvicinamento alle vie di arrampicata e successivo rientro non è consentito scendere lungo i ghiàioni e possono essere utilizzati esclusivamente i percorsi stabiliti in relazione alle esigenze di conservazione;
 - d. il numero giornaliero di alpinisti non può comunque essere superiore a: 6 per l'area della Croce del M. Bove (incluse le Quinte); 6 per la parete Nord del Monte Bove Nord (incluso lo spigolo); 4 per la parete Est del M. Bove Nord; per le Guide alpine o, comunque, per gruppi accompagnati da Guide alpine, tali limiti massimi complessivi sono estesi rispettivamente a 9, 9 e 6;
 - e. le attività escursionistiche nelle aree A e B di cui al D.D. n. 542/2009 sono consentite, nel rispetto dei periodi indicati nello stesso decreto, esclusivamente lungo i normali percorsi di salita alle cime del M. Bove N. e della Croce di M. Bove;
2. Di stabilire che il Direttore può valutare deroghe al punto 1a nel versante Nord dell'area A dal 1 novembre al 30 aprile nonché revocare o modificare, anche in via d'urgenza, le disposizioni di cui al precedente punto qualora vengono rilevate violazioni o criticità nella loro applicazione o difficoltà nel monitoraggio e controllo delle attività alpinistiche o situazioni di rischio per la conservazione delle specie faunistiche di interesse comunitario;
3. Di stabilire che qualora la stessa violazione delle disposizioni di cui al punto 1 sia ripetuta dal medesimo soggetto nell'arco di 12 mesi, l'importo minimo della relativa sanzione è raddoppiato;

Per le motivazioni di cui in narrativa

DECRETA

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

IL PRESIDENTE
Prof. Oliviero Oliveri



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO

- che l'area del M. Bove ricade all'interno del S.I.C. IT5340004 "Monte Bove" e della Z.P.S. IT5330029 "dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore";
- che con DCS n. 8 del 31/03/2005 è stato approvato il Piano di idoneità per il Camoscio appenninico, predisposto nell'ambito del progetto Life-Natura 2002 "Conservazione di *Rupicapra pyrenaica ornata* nell'Appennino centrale";
- che con DCS n. 15/2006 è stato adottato il "Piano di Azione Nazionale per il Camoscio appenninico" redatto nel 2001 dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e dal Ministero dell'Ambiente;
- che dal 10/09/2008 sono stati attuati con successo i primi interventi di immissione dei camosci nell'area del M. Bove, per complessivi 31 individui, anche nell'ambito del progetto LIFE NAT/IT/000183 "coornata";
- che, come evidenziato dalle attività di monitoraggio e dalle elaborazioni dei dati effettuate dall'Università degli Studi di Siena la neocolonia di camoscio appenninico, attualmente formata da 72 individui, utilizza prevalentemente l'area del M. Bove soprattutto durante le fasi più delicate di svernamento nonché dei parti e dello svezzamento dei piccoli;
- che il camoscio appenninico (*Rupicapra pyrenaica ornata*) è inserito come specie prioritaria negli allegati II e IV della Direttiva "habitat" 92/43/CEE;
- che l'area del M. Bove è altresì interessata dalla presenza, come nidificanti, di uccelli rupicoli di interesse comunitario di cui all'allegato I alla Direttiva 79/409/CEE, tra i quali l'aquila reale (*Aquila chrysaetos*), il falco pellegrino (*Falco peregrinus*) e il gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*);

VISTE le "Prime Misure di conservazione dei siti Natura 2000 e delle aree di particolare interesse paesistico-ambientale e turistico-ricreativo", approvate con DCS n. 35 del 28/06/2007 e s.m.i., e, in particolare:

- l'art. 1, comma 4: [...] "c. le attività di arrampicata sono vietate nel periodo compreso tra il 15 gennaio e il 15 agosto nelle aree di riproduzione di specie ornitiche rupicole di interesse conservazionistico; d. è comunque vietata l'apertura di nuove vie attrezzate di arrampicata nelle aree di riproduzione delle specie ornitiche di particolare interesse conservazionistico; e. le attività di volo libero sono vietate nelle aree e nei periodi particolarmente importanti per la biologia delle specie ornitiche di interesse conservazionistico."
- l'art. 1, comma 5: "L'entrata in vigore dei divieti di cui ai punti c ed e del precedente articolo è subordinata alla individuazione e approvazione, da parte del Direttore del Parco, delle aree e dei periodi ivi richiamati; tale provvedimento verrà pubblicato sul sito internet del Parco: www.sibillini.net."
- l'art. 5, comma 2: "le azioni e le misure da promuovere prioritariamente ai fini della tutela e della valorizzazione dei siti Natura 2000 del Parco sono le seguenti: [...] f. programma di reintroduzione del camoscio appenninico e relativo piano di idoneità, approvato con DCS n. 8 del 31/03/2005";
- l'art. 5, comma 3: "nei casi in cui vengano evidenziate situazioni di rischio nei confronti degli habitat o delle specie di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, o comunque di interesse conservazionistico per il Parco, il Direttore può disporre specifiche misure urgenti di conservazione";

VISTO il Piano di Idoneità citato in premessa e, in particolare, il paragrafo E3 (attività turistico escursionistiche) in cui si evidenzia come "[...] le attività turistico escursionistiche presenti a diverso livello nei tre Parchi possano esercitare un notevole impatto negativo sullo sviluppo e conservazione delle popolazioni di *Rupicapra pyrenaica ornata*" e che nelle aree individuate come idonee per il camoscio si ritiene necessario, tra l'altro, prevedere il "divieto di esercitare attività di sci-alpinismo e arrampicata nelle aree di svernamento, la cui tranquillità risulta fondamentale per la conservazione della specie";

VISTI i Decreti del Direttore n. 20 del 28/01/2009, n. 118 del 24/03/2009 e n. 254 del 23/06/2009, con cui era stata disposta una misura urgente e temporanea per la tutela degli esemplari di Camoscio appenninico reintrodotti nel Parco prevedendo il divieto di accesso nell'area di cui all'allegato A) agli stessi atti fino al 31 dicembre 2009;

VISTO il D.D. n. 542 del 21/12/2009 con cui è stata modificata la disposizione urgente e temporanea di cui al DD n. 254/2009, prevedendo il divieto di accesso nelle aree A e B di cui all'allegato 1) allo stesso atto, come di seguito riportato:

- a. dal 1 novembre al 30 aprile è vietato l'accesso nell'area A;
- b. dal 1 maggio al 31 ottobre è vietato l'accesso nell'area B;

CONSIDERATO che:

- come anche evidenziato nelle relazioni dell'Università degli Studi di Siena, la suddetta disposizione è finora risultata adeguata alle esigenze di conservazione del camoscio appenninico;
- nel 2013 è stato raggiunto l'obiettivo di 30 individui di camoscio appenninico rilasciati, valutato come numero minimo necessario al raggiungimento della popolazione minima vitale;
- possono essere valutate misure di conservazione adeguate alla nuova condizione della neocolonia di camoscio appenninico, che risulta meno vulnerabile;

VISTO il D.M. del 17/10/2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)) e, in particolare, l'art. 6, punto 3, il quale prevede, tra l'altro, "la regolamentazione di avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da capovaccaio (*Neophron percnopterus*), aquila reale (*Aquila chrysaetos*), aquila del Bonelli (*Hieraetus fasciatus*), falco pellegrino (*Falco peregrinus*), lanario (*Falco biarmicus*), grifone (*Gyps fulvus*), gufo reale (*Bubo bubo*) e gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*) mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità;

VISTA la relazione, acquisita al prot. n. 1666 del 28/03/2013, del Collegio Regionale delle Guide Alpine, Maestri di alpinismo e Accompagnatori di media montagna delle Marche, in merito alla fruizione alpinistica del M. Bove;

VISTA la relazione dell'Università degli Studi di Siena "Analisi dei dati radiotelemetrici in funzione delle vie di arrampicata e delle vie di roccia", acquisita al prot. n. 722 dell'11/02/2014;

CONSIDERATO che sono pervenute, da parte di professionisti e frequentatori della montagna, alcune proposte di regolamentazione dell'area del M. Bove, tra cui la proposta acquisita al prot. n. 6771 del 30/12/2013;

VISTO il verbale della riunione del 13/02/2014 (prot. n. 861 del 14/02/2014) e rilevato che, relativamente alle attività alpinistiche, considerato il raggiungimento degli obiettivi di immissione ritenuti necessari al raggiungimento della MVP, si ritiene possibile, a livello sperimentale, consentire tali attività nel rispetto dei seguenti criteri:

- a. nei mesi di massima criticità in relazione ai parti, dal 1 maggio al 15 luglio le attività alpinistiche non sono consentite in entrambe le aree A e B di cui al D.D. n. 542/2009;
- b. nella via 10B (variante della via diretta Nord Gigliotti-Marchini) le attività alpinistiche possono essere consentite solo nei mesi di ottobre, novembre e dicembre;
- c. nelle altre vie, e con esclusione del periodo dal 1 maggio al 15 luglio, le attività alpinistiche possono essere consentite nel rispetto dei successivi punti;
- d. può essere valutato di consentire le attività alpinistiche prioritariamente da parte di Guide Alpine e Istruttori di alpinismo del Club Alpino Italiano, nonché da gruppi da essi guidati;
- e. viene valutato compatibile con le esigenze di conservazione il seguente numero massimo giornaliero di alpinisti: 9 per l'area della Croce del M. Bove (incluse le Quinte); 9 per la parete Nord del Monte Bove Nord (incluso lo spigolo); 6 per la parete Est del M. Bove Nord.
- f. dovranno essere definiti, in collaborazione con il Collegio delle Guide Alpine, i punti di accesso e di uscita dalle vie alpinistiche.

CONSIDERATO che la suddetta proposta è stata ampiamente discussa con i portatori di interesse e, in particolare, con i professionisti e i frequentatori della montagna anche durante l'incontro pubblico dell'08/07/1014 e visto il relativo verbale (prot. n. 4725 del 13/08/2014);

VISTO il DP n. 47 del 07/08/2014 con cui si è stabilito, tra l'altro, di proseguire le attività di partecipazione finalizzate a promuovere una pratica sostenibile e responsabile delle attività alpinistiche e discipline alpinistiche e sportive e ricreative correlate, nonché a gestire tali attività al fine di garantire il rispetto delle norme vigenti e delle esigenze di conservazione e tutela degli ecosistemi, degli habitat e della fauna, anche mediante accordi con il CAI e il Collegio Regionale delle Guide Alpine delle Marche;

VISTO l'accordo quadro di collaborazione sottoscritto l'11/03/2000 con il Club Alpino Italiano (CAI) (Rep. n. 226);

VISTA la convenzione con il Collegio Regionale delle Guide Alpine delle Marche, approvata con DD n. 351 del 12/08/2014 e stipulata lo stesso giorno (Rep. n. 36 e prot. n. 4770 del 18/08/2014);

VISTA la nota invita al CAI e al Collegio Guide Alpine il 13/08/2014 (prot. n. 4723);

VISTO il Verbale (prot. n. 4894 del 26/08/2014) del V Incontro del Comitato Permanente di Coordinamento del Progetto Life CORNATA tenutosi il 24/02/2014 presso il Ministero dell'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare e rilevato, in particolare, che, in merito al citato verbale del 13/02/1014 i rappresentanti dello stesso Ministero e dell'I.S.P.R.A. "concordano con la necessità di attivazione di queste misure di protezione dinamica volte al consolidamento del nucleo, che andranno eventualmente riproposte nelle nuove aree di espansione del nucleo, ove necessario. Sottolineano il carattere sperimentale della proposta di apertura delle vie di arrampicata, invitando il Parco a una attenta verifica dei risultati e del possibile disturbo, ferma restando la necessità di prevedere misure più cautelative qualora vengano segnalate situazioni di rischio per la neocolonia";

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della L. n. 394/1991 e s.m.i., la violazione delle disposizioni è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 1032,00, fatte salve le sanzioni penali ai sensi del comma 1 dello stesso articolo;

VISTI

- il D.M. del 03/02/1990;
- la legge 394/1991 e s.m.i.;
- lo Statuto del Parco e in particolare l'art. 35;
- il D.lgs n. 165/2001;
- la direttiva "habitat" 92/43/CEE;
- il DPR n. 357/1997 e s.m.i.;

RAVVISATA la necessità di approvare immediatamente il presente atto in considerazione degli intenti del Parco in merito alla regolamentazione delle attività alpinistiche sul M. Bove per il 2014;

SI PROPONE


1. Di delegare il Direttore del Parco ad emanare a livello sperimentare disposizioni in merito alle attività e discipline alpinistiche nell'Area del M. Bove - e relative modalità di svolgimento - consentendo, anche in deroga al D.D. n. 542 del 21/12/2009, lo svolgimento di attività alpinistiche nelle aree A e B di cui allo stesso D.D. n. 542/2009 nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. lo svolgimento delle attività alpinistiche può essere effettuato esclusivamente dal 16 luglio al 31 ottobre nell'area A (Croce del M. Bove) e dal 16 luglio al 30 aprile nell'area B (M. Bove Nord), fatto salvo il successivo punto;




- b. nell'area circostante la via 10B (variante della via diretta Nord Gigliotti-Marchini) le attività alpinistiche non sono comunque consentite durante l'intero anno;
 - c. nelle fasi di avvicinamento alle vie di arrampicata e successivo rientro non è consentito scendere lungo i ghiaioni e possono essere utilizzati esclusivamente i percorsi stabiliti in relazione alle esigenze di conservazione;
 - d. il numero giornaliero di alpinisti non può comunque essere superiore a: 6 per l'area della Croce del M. Bove (incluse le Quinte); 6 per la parete Nord del Monte Bove Nord (incluso lo spigolo); 4 per la parete Est del M. Bove Nord; per le Guide alpine o, comunque, per gruppi accompagnati da Guide alpine, tali limiti massimi complessivi sono estesi rispettivamente a 9, 9 e 6;
 - e. le attività escursionistiche nelle aree A e B di cui al D.D. n. 542/2009 sono consentite, nel rispetto dei periodi indicati nello stesso decreto, esclusivamente lungo i normali percorsi di salita alle cime del M. Bove N. e della Croce di M. Bove;
3. Di stabilire che il Direttore può valutare deroghe al punto 1a nel versante Nord dell'area A dal 1 novembre al 30 aprile nonché revocare o modificare, anche in via d'urgenza, le disposizioni di cui al precedente punto qualora vengono rilevate violazioni o criticità nella loro applicazione o difficoltà nel monitoraggio e controllo delle attività alpinistiche o situazioni di rischio per la conservazione delle specie faunistiche di interesse comunitario;
 4. Di stabilire che qualora la stessa violazione delle disposizioni di cui al punto 1 sia ripetuta dal medesimo soggetto nell'arco di 12 mesi, l'importo minimo della relativa sanzione è raddoppiato;
3. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Visso, 26 agosto 2014

Il Responsabile del procedimento
Dott. Alessandro Rossetti



Il Direttore
Dott. Franco Rerco



Albo Pretorio Telematico - Parco dei Sibillini

Provincia di Macerata

albo.sibillini.sinp.net

28 agosto 2014

Oggetto: Referto pubblicazione atto all'Albo Pretorio

Si restituisce, munito del referto di pubblicazione all'Albo pretorio di questo ente l'atto di seguito indicato:

Oggetto: Disposizioni per la conservazione delle specie faunistiche di interesse comunitario nell'area del Monte Bove.

N. registro: 551/2014-S

Data inizio pubblicazione: 28/08/2014

Data fine pubblicazione: 11/09/2014

Distinti saluti.

L'addetto dell'albo pretorio

